

Studenti

Lo Stato e la separazione dei poteri

La separazione dei poteri nella storia

Platone nel IV secolo a.C. parla di indipendenza del giudice dal potere politico.

Questo concetto si ritrova già nella Grecia classica.

Aristotele illustra una forma di governo nella quale confluiscono monarchia, aristocrazia e democrazia.

Polibio considerava la costituzione della Roma antica come esempio di governo misto.

Le istituzioni democratiche (sono):

- Aristocratiche (Senato)
- Monarchiche (il console)

Nel Medioevo l'idea della separazione dei poteri viene vista come assoluta garanzia di libertà.

John Locke afferma la necessità di affidare ogni funzione dello Stato ad organi diversi e divide il potere in:

- legislativo (parlamento)
- esecutivo (monarca)
- federativo (monarca)

Gli scritti di Locke in Inghilterra gettano le basi per la nuova monarchia costituzionale.

Anche la Costituzione americana del 1787 afferma il principio della separazione dei poteri.

I primi tre articoli stabiliscono che:

- Il potere legislativo è prerogativa del Congresso.
- Il potere esecutivo spetta al Presidente.
- Il potere giudiziario è della Corte Suprema e dei tribunali federali.

La Costituzione del 1799 mantiene la divisione dei poteri seppur con uno bilanciamento verso il potere esecutivo.

In Francia la Costituzione adottata nella prima parte della Rivoluzione prospetta una monarchia costituzionale simile a quella di Montesquieu.

I tre poteri sovrani

I poteri tradizionalmente identificati sono quello legislativo, esecutivo e giudiziario.

La divisione dei poteri richiede comunque la collaborazione tra gli organi dello Stato.

Il potere esecutivo costituisce la facoltà di approvare le leggi e spetta al presidente del consiglio dei ministri.

Il potere giudiziario ha la funzione di far rispettare la legge e condannare chi la infrange e spetta alla magistratura.

Il potere legislativo rappresenta il potere di approvare le leggi ed è compito del Parlamento.

Premesse

La separazione dei poteri è un principio degli Stati liberali.

Il potere si suddivide in vari organi che compongono uno Stato ed ognuno ha una sua particolare funzione.

Il potere così rimane limitato e controllato, cioè a una garanzia per tutti i cittadini.

Quello della separazione dei poteri è un principio che si oppone a quello dello Stato assoluto.

La separazione dei poteri secondo Montesquieu

Con l'opera "Lo spirito delle leggi" del 1748 si inizia a parlare di Stato in maniera diversa.

"Chiunque abbia poteri è portato ad abusarne... Perché non si possa abusare del potere occorre che nella disposizione delle cose il potere arresti il potere".

Montesquieu crede che smembrando il potere si può garantire la libertà politica e giuridica.

Si individuano tre poteri:

- Legislativo: affidato ad un gruppo di nobili.
- Esecutivo: affidato ad un monarca.
- Giudiziario: affidato a dei giudici scelti tra il popolo.

In Italia

Nel nostro paese il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e quello giudiziario alla Magistratura.

Camera dei deputati.

Senato della Repubblica.

La Camera ha due identici poteri e quindi si parla di bicameralismo perfetto.

Il Parlamento è eletto dal popolo ed è composto da due camere.

La legge vengono formate seguendo un particolare procedimento:

- iniziativa o proposta di legge
- Approvazione
- Promulgazione
- Publicazione nella Gazzetta ufficiale

Decreto legge

Decreto legislativo

In alcuni casi il Governo adempie anche alla funzione legislativa con due strumenti:

- Decreto legge
- Decreto legislativo

Il Governo esercita anche poteri di direzione, impulso e indirizzo politico.

Le decisioni si chiamano sentenze.

Il loro compito è quello di decidere riguardo alle lit applicando il diritto.

Sono assolutamente indipendenti da ogni altro potere.

La Magistratura è un complesso di organi indipendenti: giudici.

Lo Stato e la separazione dei poteri

1. I tre poteri sovrani

1.1. I poteri tradizionalmente identificati sono quello legislativo, esecutivo e giudiziario.

1.1.1. La divisione dei poteri richiede comunque la collaborazione tra gli organi dello Stato.

1.2. Il potere esecutivo costituisce la facoltà di approvare le leggi e spetta al presidente del consiglio dei ministri.

1.3. Il potere giudiziario ha la funzione di far rispettare le leggi e condannare chi le infrange e spetta alla magistratura.

1.4. Il potere legislativo rappresenta il potere di approvare le leggi ed è compito del Parlamento.

2. Premesse

2.1. La separazione dei poteri è un principio degli Stati liberali.

2.2. Il potere si suddivide in vari organi che compongono uno Stato ed ognuno ha una sua particolare funzione.

2.2.1. Il potere così rimane limitato e controllato, ciò è una garanzia per tutti i cittadini.

2.2.2. Quello della separazione dei poteri è un principio che si oppone a quello dello Stato assoluto.

3. La separazione dei poteri secondo Montesquie

3.1. Con l'opera "Lo spirito delle leggi " del 1748 si inizia a parlare di Stato in maniera diversa.

3.1.1. "Chiunque abbia potere è portato ad abusarne...Perché non si possa abusare del potere occorre che nella disposizione delle cose il potere arresti il potere".

3.1.2. Montesquieu crede che smembrando il potere si può garantire la libertà politica e giuridica.

3.1.2.1. Si individuano tre poteri:

3.1.2.1.1. Legislativo: affidato ad un gruppo di nobili.

3.1.2.1.2. Esecutivo: affidato ad un monarca.

3.1.2.1.3. Giudiziario: affidato a dei giudici scelti tra il popolo.

4. In Italia

4.1. Nel nostro paese il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al Governo e quello giudiziario alla Magistratura.

4.1.1. Il Parlamento è eletto dal popolo ed è composta da due camere:

4.1.1.1. Camera dei deputati.

4.1.1.2. Senato della Repubblica.

4.1.1.3. Le Camere hanno identici poteri e quindi si parla di bicameralismo perfetto.

4.1.1.4. Le leggi vengono formate seguendo un particolare procedimento:

4.1.1.4.1. Iniziativa o proposta di legge

4.1.1.4.2. Approvazione

4.1.1.4.3. Promulgazione

4.1.1.4.4. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

4.1.2. Il Governo esercita anche poteri di direzione, impulso e indirizzo politico.

4.1.2.1. In alcuni casi il Governo adempie anche alla funzione legislativa con due strumenti:

4.1.2.1.1. Decreto legge

4.1.2.1.2. Decreto legislativo

4.1.3. La Magistratura è un complesso di organi indipendenti: i giudici.

4.1.3.1. Il loro compito è quello di decidere riguardo alle liti applicando il diritto.

4.1.3.1.1. Le decisioni si chiamano sentenze.

4.1.3.2. Sono assolutamente indipendenti da ogni altro potere.

5. La separazione dei poteri nella storia

5.1. Questo concetto si ritrova già nella Grecia classica.

5.1.1. Platone nel IV secolo a.C. parla di indipendenza del giudice dal potere politico.

5.1.2. Aristotele illustra una forma di governo nella quale confluivano: monarchia, aristocrazia e democrazia.

5.1.2.1. Inoltre suddivide l'attività dello stato in tre momenti: deliberativo, esecutivo e giudiziario.

5.2. Polibio considerava la costituzione della Roma antica come esempio di governo misto:

5.2.1. Istituzioni democratiche (comizi)

5.2.2. Aristocratiche (Senato)

5.2.3. Monarchiche (i consoli)

5.3. Nel Medioevo l'idea della separazione dei poteri viene visto come assoluta garanzia di libertà.

5.3.1. John Locke afferma la necessità di affidare ogni funzione dello Stato ad organi diversi e divide il potere in:

5.3.1.1. legislativo (parlamento)

5.3.1.2. esecutivo (monarca)

5.3.1.3. federativo (monarca)

5.3.1.4. Gli scritti di Locke in Inghilterra gettano le basi per la nuova monarchia costituzionale.

5.4. Anche la Costituzione americana del 1787 afferma il principio della separazione dei poteri.

5.4.1. I primi tre articoli stabiliscono che:

5.4.1.1. Il potere legislativo è prerogativa del Congresso.

5.4.1.2. Il potere esecutivo spetta al Presidente.

5.4.1.3. Il potere giudiziario è della Corte suprema e dei tribunali federali.

5.5. In Francia la Costituzione adottata nella prima parte della Rivoluzione prospetta una monarchia costituzionale simile a quella di Montesquieu.

5.5.1. La Costituzione del 1799 mantiene la divisione dei poteri seppur con uno sbilanciamento verso il potere esecutivo.